INTESA SANPAOLO VITA

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI
AVIVA BPU 7 – AVIVA BPU 8 – AVIVA BPU 9 – AVIVA BPU 10

Art. 1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI
L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi Interni Assicurativi, denominati AVIVA BPU 7 – AVIVA BPU 8 – AVIVA BPU 9 – AVIVA BPU 10.
L'Investitore-Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, sceglie uno o più dei Fondi Interni Assicurativi tra quelli predisposti dall' Impresa di Assicurazione.

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.
L' Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno all' Investitore/Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dall'Investitore/Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi Interni Assicurativi con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.
Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione all' Investitore-Contraente.
Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

Art. 2 - SCOPO E CARATTERISTICHE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI
Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote di Fondi Interni Assicurativi.
Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel Valore unitario delle Quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nei Fondi Interni Assicurativi, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:
- Fondo AVIVA BPU 7: basso;
- Fondo AVIVA BPU 8: medio-basso;
- Fondo AVIVA BPU 9: medio;
- Fondo AVIVA BPU 10: medio-alto;

In particolare, l'investimento nei Fondi Interni Assicurativi è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:
- Il rischio tipico dei titoli di capitale (es.azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- Il rischio di interesse tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;

- Il rischio di controparte tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- Il rischio di liquidità correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. In particolare tale rischio è presente per lo strumento finanziario;
- Un rischio di cambio per le attività denominate in valute estere diverse dall'Euro.

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, l'Investitore- Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obbiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in quote di uno dei Fondi Interni Assicurativi, denominati: AVIVA BPU 7 – AVIVA BPU 8 – AVIVA BPU 9 – AVIVA BPU 10.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Impresa di Assicurazione in quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR), sia di diritto comunitario che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE ed eventualmente in altri strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.
Non potranno essere assegnati al Fondo Interno Assicurativo strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati ai successivi articoli 4, 5, 6 e 7.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

L' Impresa di Assicurazione si riserva di affidare la gestione dei Fondi interni Assicurativi e le relative scelte di investimento a qualificare Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. L' Impresa di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nel confronto degli Assicurati per l'attività di gestione dei Fondi.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.
L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio di ciascun Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP nr 297/1996 e sue successive modifiche.

L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Impresa di Assicurazione del Gruppo AVIVA o da Impresa di Assicurazione appartenenti al Gruppo BPU Banca.
I Fondi Interni Assicurativi attualmente investono gli attivi in quote di uno o più OICR che sono esenti da imposizione fiscale; pertanto sui Fondi non maturerà alcun credito di imposta.
Tuttavia qualora i Fondi Interni Assicurativi investano gli attivi in OICR soggetti a imposizione fiscale, gli eventuali crediti d'imposta maturati nei Fondi verranno trattenuti dalla Impresa di Assicurazione e pertanto non andranno a beneficio dei Contraenti. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.
Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio di ciascun Fondo Interno Assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Art. 3 - PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO
A ciascun Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

Art. 4 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA BPU 7
L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo AVIVA BPU 7 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	20%	70%
Obbligazionario	30%	70%

Il benchmark adottato nella gestione del fondo AVIVA BPU 7 è composto da:

- 50% JPM Cash EMU 6 M (investimenti monetari area Euro);
- 40% JPM Global Govt Bond EMU LC (investimento obbligazionario governativo area Euro); □ 10% Merril Lynch Corporate Index (investimenti obbligazionari corporate bond area Euro).

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo "a proporzioni costanti" in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.
L'obiettivo della gestione è quello di replicare l'andamento dell'indice ottenendo risultati e rendimenti tendenti a quelli raggiunti dal benchmark.

Art. 5 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA BPU 8
L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo AVIVA BPU 8 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	35%
Obbligazionario	40%	85%
Azionario	5%	40%

Il benchmark adottato nella gestione del fondo AVIVA BPU 8 è composto da:

- 15% JPM Cash EMU 6 M (investimenti monetari area Euro);
- 60% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC (investimento obbligazionario governativo area Euro);
- 5% ML EMU Corporate Index (investimenti obbligazionari corporate bond area Euro);
- 15% MSCI Europe TR (investimenti azionari area Euro);
- 5% MSCI North America TR (investimenti azionari area nord America).

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo "a proporzioni costanti" in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti per tutta la durata della gestione.
L'obiettivo della gestione è quello di replicare l'andamento dell'indice ottenendo risultati e rendimenti tendenti a quelli raggiunti dal benchmark.

Art. 6 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA BPU 9
L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo AVIVA BPU 9 secondo quanto indicato nella Seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	20%
Obbligazionario	40%	80%
Azionario	20%	60%

Il benchmark adottato nella gestione del fondo AVIVA BPU 9 è composto da:

- 55% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC (investimento obbligazionario governativo area Euro);
- 5% ML EMU Corporate Index (investimenti obbligazionari corporate bond area Euro);
- 25% MSCI Europe TR (investimenti azionari area Euro);
- 5% MSCI Pacific TR (investimenti azionari dell'area pacifico);
- 10% MSCI North America TR (investimenti azionari area nord America).

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo "a proporzioni costanti" in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti tramite ribilanciamento su base giornaliera.
L'obiettivo della gestione è quello di replicare l'andamento dell'indice ottenendo risultati e rendimenti tendenti a quelli raggiunti dal benchmark.

Art. 7 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO AVIVA BPU 10
L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo AVIVA BPU 10 secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	20%
Obbligazionario	10%	50%
Azionario	50%	90%

Il benchmark adottato nella gestione del fondo AVIVA BPU 10 è composto da:

- 30% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC (investimento obbligazionario governativo area Euro);
- 40% MSCI Europe TR (investimenti azionari area Euro);
- 5% MSCI Pacific TR (investimenti azionari dell'area pacifico);
- 25% MSCI North America TR (investimenti azionari area nord America).

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo "a proporzioni costanti" in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti tramite ribilanciamento su base giornaliera.
L'obiettivo della gestione è quello di replicare l'andamento dell'indice ottenendo risultati e rendimenti tendenti a quelli raggiunti dal benchmark.

Art. 8 - SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI
Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da:

a) Commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote dei Fondi Interni Assicurativi stessi; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, è differenziata per ogni Fondo ed è pari a:
   - AVIVA BPU 7: 1,89% su base annua

- AVIVA BPU 8: 2,09% su base annua
- AVIVA BPU 9: 2,39% su base annua AVIVA BPU 10: 2,69% su base annua

b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.

c) Le spese di pubblicazione del Valore unitario delle quote.
d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 10 "REVISIONE CONTABILE" che segue.
e) Gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.
f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sui Fondi Interni Assicurativi gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

   Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICR.
   La percentuale massima delle commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) non supererà l' 1,80% su base annua. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, l'Impresa di Assicurazione potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il trasferimento senza penalità.
   Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione dei Fondi Interni Assicurativi non è superiore a:
   - a 1,60% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
   - a 1,20% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario; a 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall' Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi sono interamente riconosciuti a favore dei fondi interni.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale di ciascun Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, la Società adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Sul fondo interno assicurativo non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi o gestiti da Imprese appartenenti al Gruppo AVIVA; sulla Quota parte del fondo rappresentato da tali OICR grava per intero la commissione di gestione del Fondo in quanto interamente destinata alla copertura del servizio di asset allocation e dalle spese di amministrazione dei contratti.

Art. 9 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE
MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero di ciascun Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data ciascun Fondo Interno Assicurativo.
Il patrimonio netto giornaliero dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza dei Fondi, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi di cui al precedente Art. 8 "SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI". Le attività e le passività di pertinenza di ciascun Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.
Il Valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto settimanale, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nel Prospetto Informativo. L'Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso all'Investitore-Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il Valore unitario delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE: Il Valore unitario delle Quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato quotidianamente dalla Impresa di Assicurazione utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza di ciascun Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.
Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati. Alla data di costituzione il valore unitario delle quote di ciascun fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

Art. 10 - REVISIONE CONTABILE
Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l' Impresa di Assicurazione redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.
Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza di ogni Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri dell'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio. Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede della Società ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 11 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI
Il presente Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti. Come indicato al precedente punto 1. del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo dell' Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto similari.
In tal caso l' Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione all' Investitore-Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione del Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento del nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L’Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’ Investitore-Contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l’investitore-Contraente.